

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-450 del 26/01/2018
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO D'USO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO ANTINCENDIO E TURISTICO-RICREATIVO COMUNE: MARZABOTTO, LOC. SIRANO ₆ PICCOLO PARADISO CORSO D'ACQUA: RIO CASOLA CONCESSIONARIO: DITTA PICCOLO PARADISO SRL PRAT. N. BOPPA2160/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-462 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: rinnovo con variante e cambio d'uso di concessione di derivazione ad uso antincendio e turistico-ricreativo

COMUNE: Marzabotto, loc. Sirano-Piccolo Paradiso

CORSO D'ACQUA: rio Casola

TITOLARE: ditta Piccolo Paradiso srl

CODICE PRATICA: N. BOPPA2160/07RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con

decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi

idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PG/2007/324948 del 19/12/2007 (pratica n. BOPPA2160/07RN01), presentata dalla ditta Piccolo Paradiso srl, C.F. 00339650376, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per il **rinnovo** con cambio d'uso (da irriguo e a servizio di attività ricreative a **uso antincendio**) della concessione di derivazione dal rio Casola, in comune di Marzabotto, loc. Sirano-Piccolo Paradiso, per una portata massima di 15 l/s, portata media di 10 l/s, rilasciata con determinazione n.4714/1997;

Richiamata la determinazione n. 4714 del 05/06/1997 con cui è stata rilasciata alla Ditta Piccolo Paradiso il rinnovo con cambio di titolarità, variazione d'uso e riduzione di portata della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal rio Casola, in comune di Marzabotto, loc. Sirano-Piccolo Paradiso, per una portata media di 10 l/s, ad uso **irriguo e a servizio di attività ricreative**, con scadenza il 31/03/2008 (pratica BOPPA2160);

Dato atto che:

- la Ditta Piccolo Paradiso srl, C.F. 00339650376, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in data 30/11/2015 ha presentato alla regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di VIA (ai sensi del Titolo III della L.R. n.9/1999 s.m.i.), relativa al progetto "Intervento di risagomatura del corpo diga "Piccolo Paradiso";

- l'intervento di risagomatura riguarda il corpo diga dell'invaso esistente, da cui è effettuata la derivazione riconosciuta con Determina n.4714/1997 e di cui è stato richiesto il rinnovo. Pertanto, l'istruttoria per il rinnovo della concessione di derivazione è stata svolta nell'ambito della procedura di VIA, avviata dalla Regione Emilia-Romagna con convocazione della prima Conferenza di Servizi (CdS) che si è svolta in data 07/03/2016;

Viste le varie integrazioni presentate nell'ambito della procedura di VIA, che modificano i parametri dell'istanza di rinnovo, prevedendo una **portata massima di prelievo di 120 l/s** e una portata media di 15 l/s, da destinare ad **uso antincendio e turistico-ricreativo**;

Dato atto che per l'occupazione di area demaniale con la diga e lo specchio acqueo dell'invaso, è stata rilasciata apposita concessione con Determina n.11584/2014 avente scadenza il 31/08/2026 (pratica BO09T0114);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001, con variante sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 1, del R.R. 41/2001 e, date le caratteristiche del prelievo, è soggetta alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello antincendio e per attività turistico ricreative, riconducibile all'uso "igienico ed assimilati" ai sensi dell'art.152 commi 1 e 2, lett. f) della L.R. n.3/1999;

Dato atto che a seguito della pubblicazione sul BURER n.163 del 14/06/2017 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- è prossima al Sito Natura 2000 IT4050003 "Monte Sole";
- rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che:

- tutti gli Enti, i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà ai sensi dall'art. 9 e dall'art. 12 del R.R. n.41/2001, sono stati invitati alla CdS e in quell'ambito hanno espresso il loro parere con le relative prescrizioni;
- la CdS ha formalizzato in data 20/12/2017 le risultanze dell'istruttoria da essa espletata tramite il "Rapporto ambientale relativo all'intervento di risagomatura del corpo diga Piccolo Paradiso sito nel comune di Marzabotto (BO)" redatto con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti;
- nel "Rapporto ambientale" la CdS ha concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale con esito positivo, a condizione del rispetto delle prescrizioni descritti ai punti 1.C, 2.C e 3.C, che si intendono, per quanto di competenza, integralmente richiamati dal presente atto;

Considerato che:

- il prelievo avviene in un corpo idrico fluviale non classificato, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

- gli Enti partecipanti alla CdS hanno ritenuto hanno ritenuto di **non prescrivere il rilascio del DMV**, in quanto apporterebbe variazioni ecosistemiche rilevanti in un habitat consolidatosi nel tempo. Inoltre, la realizzazione di un eventuale by-pass, necessario per il rilascio del DMV, comporterebbe impatti estremamente negativi sul rio Casola, sia nel tratto prima della sua immissione nell'invaso Piccolo Paradiso, che sulla sponda sinistra del bacino per la realizzazione della condotta;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 76,00=;

- dei canoni dal 2001 al 2017 per un importo di € 928,21= a fronte di un importo dovuto (per i vari usi effettuati nell'esercizio della derivazione) di € 3.651,87=;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto ed in particolare:

- la derivazione della risorsa idrica dal rio Casola è finalizzata al mantenimento del livello idrico dell'invaso per uso antincendio e al servizio di attività turistico-ricreative, per una portata massima di 120 l/sec e portata media di 15 l/s. Il prelievo di risorsa dall'invaso tramite pompe mobili è pari alla portata massima di 15 l/s e volume annuo di 54 mc;

- qualora per l'uso antincendio si prevedesse la necessità di aumentare il volume di prelievo con pompe mobili dall'invaso, oltre quello previsto nel progetto, ne dovrà essere fatta specifica richiesta all'Ente concedente e, laddove superasse i 100 mc annui, dovrà essere prevista l'installazione di un contatore. In questo caso il concessionario sarà tenuto a registrare i volumi prelevati e i dati annuali dovranno essere comunicati all'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale entro il 31 dicembre di ogni anno;

- l'impianto di derivazione posto all'interno dell'invaso non dovrà compromettere lo stato dei luoghi nel tratto demaniale interessato;

- per non compromettere l'ecosistema consolidatosi a valle della diga, la derivazione potrà essere esercitata a condizione

che venga rilasciata a valle la sola portata di sfioro e non dovrà essere realizzato il by-pass indicato nel progetto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, riportate nel "Rapporto ambientale relativo all'intervento di risagomatura del corpo diga Piccolo paradiso, sito nel comune di Marzabotto" del 20/12/2017, che si è conclusa con valutazione di impatto ambientale positiva, a condizione del rispetto delle prescrizioni e dei monitoraggi contenuti nel rapporto medesimo;

2) di **rilasciare** alla Ditta Piccolo Paradiso srl, C.F. 00339650376, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **il rinnovo con variante sostanziale** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal rio Casola mediante un invaso, in comune di Marzabotto (BO), loc. Sirano-Piccolo Paradiso, su terreni demaniali in corrispondenza del foglio 16, map. 6, finalizzata al mantenimento del livello idrico dell'invaso stesso **per l'uso antincendio e turistico-ricreativo**, rilasciata con determinazione n. 4714/1997.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo** dal rio Casola mediante l'invaso **è stabilito** con portata massima di 120 l/s e portata media di 15 l/s; di questo quantitativo, una quota sarà prelevata mediante pompe mobili aventi portata massima 15 l/s e volume annuo 54 mc;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata al 31/08/2026**, corrispondente alla data di scadenza della

concessione per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale, rilasciata con Determina n.11584 del 26/08/2014.

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

g) la derivazione potrà essere esercitata a condizione che venga rilasciata a valle la sola portata di sfioro e non dovrà essere realizzato il by-pass indicato nel progetto;

3) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso antincendio e turistico-ricreativo (assimilabile all'uso igienico) calcolato applicando la normativa vigente, **è fissato in € 1.267,35= per l'anno 2018, e che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti da dalla concessione rilasciata con Determinazione

n. 4714/1997 e dalla domanda di rinnovo assunta al Prot.n. PG/2007/324948 del 19/12/2007, il Concessionario **ha corrisposto i canoni** per gli anni 2001-2017 per un importo di € 928,21 (a fronte di un importo dovuto di € 3.651,87=) e ha versato la **quota integrativa di € 2.723,66=** anticipatamente al ritiro del presente atto;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 1.267,35=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ed è **stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, contestualmente alla pubblicazione della conclusione della procedura di VIA;

12) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta Piccolo Paradiso srl, C.F. 00339650376, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Pratica BOPPA2160/07RN01.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

La derivazione della risorsa idrica dal **rio Casola** è finalizzata al mantenimento del livello idrico dell'invaso per uso **antincendio e al servizio di attività turistico-ricreative**, ed è stabilita per una **portata massima di 120 l/sec e portata media di 15 l/s**. Una quota di tale risorsa è prelevata dall'invaso mediante pompe mobili aventi **portata massima di 15 l/s e volume annuo di 54 mc**.

A. il prelievo dal rio Casola avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X= 536.226, Y= 850.409, su terreno demaniale, fronte mappale 6, Foglio 16, del NCT del comune di Marzabotto (BO), loc. Sirano-Piccolo Paradiso, in corrispondenza dell'immissione del rio nell'invaso, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale rio Casola, non classificato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B. l'opera di presa è costituita dalla stessa immissione del rio Casola nell'invaso (già esistente) realizzato mediante lo sbarramento del rio con un argine in terra, di altezza pari a 14,96 m. L'invaso ha un volume di accumulo pari a 66.800 mc.

C. All'interno del bacino è posizionato un impianto mobile di pompaggio costituito da due pompe sommerse ad innesco forzato, aventi Pmax di 15 l/s, alimentate elettricamente e mediante un gruppo elettrogeno di emergenza. La risorsa prelevata dall'invaso tramite il sistema di pompaggio è pari a 54 mc annui ed utilizzata in caso d'incendio, come primo intervento in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco. Inoltre la risorsa accumulata nel bacino è utilizzata senza prelievo, ad uso turistico-ricreativo per i limitrofi campeggio e centro sportivo.

D. La derivazione è complessivamente riconducibile all'uso "igienico ed assimilati", di cui all'art. 152, comma 1, lett. f), della L.R. 3/1999.

E. al termine delle utilizzazioni la risorsa è restituita al rio Casola mediante lo sfioratore dell'invaso, costituito da scatolari in c.a. di dimensioni di 2,5x3,0 m e da un canale di scarico in cls a sezione trapezia.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Viste le caratteristiche dell'invaso (opera di presa) e le condizioni locali del corpo idrico, che risulta fortemente modificato e con deflusso solo per pochi mesi all'anno, **non si ritiene opportuno il rilascio di alcun DMV** che apporterebbe variazioni ecosistemiche rilevanti in un habitat consolidatosi nel tempo.

Pertanto, **dall'invaso dovrà essere lasciata defluire a valle la sola portata di sfioro.**

Qualora per l'uso antincendio sia necessario aumentare il volume di prelievo con pompe mobili dall'invaso, oltre quello previsto nel progetto, ne dovrà essere fatta specifica richiesta all'Ente concedente e, laddove superasse i 100 mc annui, dovrà essere prevista l'installazione di un contatore che misuri e registri i volumi annui derivati; i dati misurati dovranno essere comunicati dal concessionario, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla scrivente Struttura e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale, anche tramite mail all'indirizzo: biodiversita@enteparchi.bo.it.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti** del tratto di corso d'acqua a monte o a valle dell'invaso, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523

del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta della scrivente Struttura.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere (in particolare dello sfioratore e del canale di scarico dell'invaso, nonché della briglia a valle della diga)** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere il prelievo con pompe mobili dall'invaso, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione è **rilasciata fino al 31 agosto 2026**, corrispondente alla data di scadenza della concessione per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale, rilasciata con Determina n.11584 del 26/08/2014.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/08/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza**

della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal sig. Enrico Testoni in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Piccolo Paradiso srl, C.F. 00339650376.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.